REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 6 - “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE CRITICHE NEI SETTORI DEEP TECH E BIOTECNOLOGIE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 “Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR)”

AZIONE 1.6.1. “Sviluppo delle tecnologie critiche nei progetti di partenariato tra PMI e Grandi imprese”

FAQ

BANDO

TECNOLOGIE STRATEGICHE

Bando per il sostegno a progetti complessi di sviluppo sperimentale eventualmente abbinato a ricerca industriale realizzati in collaborazione tra grandi imprese e PMI nei settori STEP

(in attuazione della D.G.R. n. XII/3756 del 13/01/2025)

aggiornamento del 31/03/2025 (versione 1)

Aggiornamenti

Versione	Data	Note
0	10/03/2025	Versione iniziale
1	31/03/2025	Sezione progetti finanziabili • FAQ 3.5 nuova Sezione Istruttoria • FAQ 6.2 nuova • FAQ 6.3 nuova

Sommario

1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4

1.1 Quando è possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando e in che modalità? 4

1.2 Ai fini della presentazione della domanda bisogna utilizzare esclusivamente i modelli resi disponibili su Bandi e Servizi? 4

1.3 Come è possibile sapere se la compilazione della domanda è andata a buon fine con la protocollazione di una domanda? 4

1.4 Con quali modalità deve avvenire il pagamento del bollo? 4

1.5 Quante domande di partecipazione al bando è possibile presentare? 4

1.6 La domanda di partecipazione al Bando può essere sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto richiedente del Partner capofila richiedente? 5

2 REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 5

2.1 Chi può partecipare al Bando? 5

Requisiti dei Partner imprese 5

2.2 Possono partecipare al Bando i liberi professionisti non iscritti al registro imprese? 6

2.3 Quali soggetti non possono partecipare al Bando? 6

2.4 Tra i soggetti ammissibili nel partenariato possano essere ricomprese anche le "start-up" che rispettino i requisiti del partner impresa, come da art. A.3 del Bando? 7

2.5 Due imprese facenti parte di uno stesso Gruppo possono partecipare insieme al partenariato che presenta il progetto? Nel computo dei soggetti componenti il partenariato la loro partecipazione verrebbe in questo caso riconosciuta come di 1 o di 2 soggetti? 7

2.6 Nel Partenariato devono essere presenti sia grandi imprese sia PMI? 8

3 PROGETTI FINANZIABILI 8

3.1 Che tipo di progetti prevede il Bando? 8

3.2 Quanto tempo ho per realizzare il progetto? 10

3.3 Cosa si intende per data di avvio del progetto? 11

3.4 Dove è possibile reperire l'elenco delle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) inerenti al singolo Ecosistema? 11

3.5 Ho ottenuto un finanziamento a valere su un altro bando che copre le stesse tipologie di spese che sarebbero ammissibili anche per il bando Tecnologie Strategiche. Posso presentare domanda su Tecnologie Strategiche per ottenere un'agevolazione su spese non integralmente finanziate dall'altro bando? 11

4 SPESE AMMISSIBILI 12

4.1 Quali sono le spese ammissibili previste dal Bando? 12

4.2 Relativamente alla rendicontazione delle spese di personale, quanti e quali cedolini devo allegare su Bandi e Servizi e che tipologie di contratto sono ammissibili? 13

4.3 Sono ammissibili alla voce "Spese di personale" i contratti di collaborazione con persone fisiche che abbiano partita IVA e dunque emettano, al termine delle attività di progetto, propria fattura? 14

4.4 Sono ammissibili alla voce "Spese di personale" i contratti di apprendistato? 15

4.5 Come va compilato il timesheet per la rendicontazione delle spese di personale da allegare su Bandi e Servizi? 15

4.6 Come vanno rendicontate per ciascun addetto le massime 1.720 ore annue previste per il personale ed esiste un limite massimo sulle singole mensilità? 16

4.7 Che cos'è il DNSH? 16

4.8 Sono ammissibili tra le tipologie di costi ammissibili le spese di formazione e le spese di promozione del progetto? 17

4.9 Come si verifica che ogni singola impresa partner sostenga una spesa inferiore al 70% dei costi totali ammissibili? 17

4.10 Sono ammissibili alla voce "Spese di personale" spese per attività progettuali svolte da titolari, soci e amministratori dell'impresa Beneficiaria? 17

4.11 Esiste un limite di importo delle fatture rendicontabili nelle voci di costo b) e c) per ciascuna impresa Beneficiaria? 18

5 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 18

5.1 Che tipo di Agevolazione è concessa con questo Bando? 18

5.2 È previsto un importo minimo di spese ammissibili per progetto per poter partecipare al Bando? 19

5.3 L'agevolazione concessa è cumulabile con agevolazioni provenienti da altre iniziative? 19

6 ISTRUTTORIA 19

6.1 Con che modalità vengono valutate le domande di partecipazione? 19

6.2 Il punto 4 dell'articolo "C.3.c Valutazione delle domande" chiede di calcolare il rapporto tra Spese totali ammissibili del progetto e Fatturato dell'ultimo bilancio depositato. Nel dettaglio, cosa si intende per fatturato? L'importo relativo al punto "A. Valore della produzione" oppure al punto "A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni"? Nel caso in cui il Partner faccia parte di una holding, si può far riferimento al bilancio consolidato della holding"? 20

6.3 Il punto 4 dell'articolo "C.3.c Valutazione delle domande" chiede di calcolare il rapporto tra Spese totali ammissibili del progetto e Fatturato dell'ultimo bilancio depositato. Nel dettaglio, su quali spese ammissibili è calcolato il parametro per singolo Partner? Come è calcolato il punteggio per il partenariato del sottocriterio "Capacità economico-finanziaria"? 21

7 ACCETTAZIONE 21

7.1 Cosa devo fare se il mio progetto è ammesso all'Agevolazione? 21

1 Presentazione delle domande

1.1 Quando è possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando e in che modalità?

La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata dal Partner Capofila esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it secondo la seguente tempistica: a partire dalle ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2025 sino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025.

1.2 Ai fini della presentazione della domanda bisogna utilizzare esclusivamente i modelli resi disponibili su Bandi e Servizi?

Ai sensi dell'articolo C.1 del Bando, i format/fac-simile da utilizzare, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, sono quelli disponibili su Bandi e Servizi, messi a disposizione solo a fini consultivi anche sulla pagina dedicata al Bando nel sito regionale dedicato alla Programmazione Europea e sulla piattaforma regionale di Open Innovation.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all'interno del Sistema **Informativo dalla data di apertura del Bando.**

Per la restante documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda, qualora non indicato, non vi sono format standard da utilizzare.

1.3 Come è possibile sapere se la compilazione della domanda è andata a buon fine con la protocollazione di una domanda?

A conclusione della procedura prevista dal Bando, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. L'avvenuta ricezione telematica della domanda – completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale – è comunicata al Partner Capofila via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi.

1.4 Con quali modalità deve avvenire il pagamento del bollo?

Il pagamento del bollo deve essere effettuato accedendo al sistema di pagamenti elettronici pagoPA dall'apposita sezione del Sistema Informativo, come previsto dall'art.5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

1.5 Quante domande di partecipazione al bando è possibile presentare?

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando Partenariati composti da imprese PMI (ivi comprese le Start Up innovative di cui al D.L. n. 179/2012 e s.m.i. e le PMI Innovative di cui al D.L. n. 3/2015 e s.m.i.) in collaborazione con Grandi Imprese.

Ciascun Partner (identificato da univoco codice fiscale) può far parte di un unico Partenariato, partecipando alla presentazione di un unico Progetto o come Capofila o come Partner; in caso di presenza di un Partner che ha presentato più Progetti, sarà presa in considerazione la domanda presentata dal primo Partenariato che ha inviato al protocollo la domanda e la seconda domanda sarà considerata irricevibile. Sarà possibile ritirare la prima

domanda presentata, tramite PEC al Responsabile del Procedimento, per sbloccare l'invio di una nuova.

1.6 La domanda di partecipazione al Bando può essere sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto richiedente del Partner capofila richiedente?

Si, il Bando prevede la figura del procuratore (ovvero un soggetto con procura di firma).

2 Requisiti dei soggetti richiedenti

2.1 Chi può partecipare al Bando?

Possono partecipare al Bando Partenariati composti da imprese PMI (ivi comprese le Start Up innovative di cui al D.L. n. 179/2012 e s.m.i. e le PMI Innovative di cui al D.L. n. 3/2015 e s.m.i.) in collaborazione con Grandi Imprese

I Partenariati che presentano domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato (secondo il facsimile reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito di Regione Lombardia nei siti indicati nel bando) e devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere composti da un minimo di due Partner e fino a un massimo di otto Partner,
- avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento GBER) ed almeno una Grande Impresa;
- i Partner devono essere autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all'Allegato I, articolo 3 del Regolamento GBER;
- ciascuna impresa Partner non può, singolarmente, sostenere più del 70% delle spese ammesse per il Progetto;
- ciascun Partner (identificato da univoco codice fiscale) può far parte di un unico Partenariato, partecipando alla presentazione di un unico Progetto o come Capofila o come Partner; in caso di presenza di un Partner che ha presentato più Progetti, sarà presa in considerazione la domanda presentata dal primo Partenariato che ha inviato al protocollo la domanda e la seconda domanda sarà considerata irricevibile. Sarà possibile ritirare la prima domanda presentata, tramite PEC al Responsabile del Procedimento, per sbloccare l'invio di una nuova.

Requisiti dei Partner imprese

I Partner imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

- essere regolarmente costituiti, iscritti e dichiarati attivi nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente;
- avere una Sede operativa in Lombardia (rilevabile da visura camerale) presso cui svolgere le attività del Progetto, o costituirne una in Lombardia (rilevabile da visura camerale) entro la data di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non

sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all'Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;

- il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione ed è questa che rileva ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo B.1.b comma 2; essa è rilevata alla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. Le variazioni societarie in continuità (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell'Agevolazione non hanno impatto sull'Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato.

2.2 Possono partecipare al Bando i liberi professionisti non iscritti al registro imprese?

Possono partecipare al Bando soggetti economici o i liberi professionisti residenti in Italia non iscritti al registro imprese?

No, possono partecipare al Bando i Partenariati di imprese composti da un minimo di 2 soggetti e un massimo di 8 soggetti, di cui almeno una PMI e almeno una Grande Impresa, che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo A.3 del Bando. Si specifica in particolare che è obbligatorio a pena di inammissibilità dell'intero partenariato che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando i singoli Partner imprese siano regolarmente costituiti, iscritti e dichiarati attivi nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente.

La mera iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) non equivale all'iscrizione al Registro Imprese.

2.3 Quali soggetti non possono partecipare al Bando?

Sono esclusi dall'Agevolazione i Partner che:

a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, così come riclassificati nel 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 con nuova classificazione in vigore dal 01/04/2025);

b) siano attivi nei settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

c) rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 e successivo aggiornamento;

d) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ove applicabile;

f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

2.4 Tra i soggetti ammissibili nel partenariato possano essere ricomprese anche le "start-up" che rispettino i requisiti del partner impresa, come da art. A.3 del Bando?

Si, per le start up o le start up innovative di cui al D.L. n. 179/2012 e s.m.i. o le PMI Innovative di cui al D.L. n. 3/2015 e s.m.i, così come per tutte le altre imprese, valgono i requisiti indicati all'art. "A.3 Soggetti beneficiari". Si specifica che il sotto-criterio di valutazione "capacità economica finanziaria" in caso di Partner imprese SENZA almeno 2 bilanci depositati sarà valutato in termini di rapporto capitale sociale (CS) sottoscritto e versato (come risultante da visura camerale) e spese totali ammissibili di progetto (SP)

- CS/SP > 40% pari a 5 punti
- CS/SP ≥ 20% e ≤ 40% pari a 3 punti (sufficiente)
- CS/SP < 20% pari a 0 punti.

2.5 Due imprese facenti parte di uno stesso Gruppo possono partecipare insieme al partenariato che presenta il progetto? Nel computo dei soggetti componenti il partenariato la loro partecipazione verrebbe in questo caso riconosciuta come di 1 o di 2 soggetti?

No, non é ammissibile un partenariato composto da Partner imprese tra le quali esiste un legame di associazione o collegamento e che quindi risultano non autonome tra di loro, si richiama a tal proposito l'art. A.3 "Soggetti beneficiari" che prevede alla lettera c) i Partenariati devono avere le seguenti caratteristiche "i Partner devono essere autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all'Allegato I, articolo 3 del Regolamento GBER", che si riporta integralmente:

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione".

2.6 Nel Partenariato devono essere presenti sia grandi imprese sia PMI?

Come indicato all'art. A.3 del bando**, il bando "Tecnologie Strategiche" si rivolge a partenariati composti da imprese** PMI (ivi comprese le Start Up innovative di cui al D.L. n. 179/2012 e s.m.i. e le PMI Innovative di cui al D.L. n. 3/2015 e s.m.i.) in collaborazione con Grandi Imprese.

All'interno del Partenariato **deve essere presente almeno una PMI e almeno una Grande Impresa**. Tutti i partner del partenariato devono essere autonomi tra loro. Il partenariato deve essere composto da almeno due partner e da un massimo di otto partner.

3 Progetti finanziabili

3.1 Che tipo di progetti prevede il Bando?

Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente bando, i Progetti che comportino attività di Sviluppo Sperimentale eventualmente abbinato ad una componente di attività di Ricerca Industriale, così definiti:

a) **"Sviluppo sperimentale":** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti,

processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud o hedge, cybersecurity, big data). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

b) **"Ricerca industriale":** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, cybersecurity, big data); la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Nello specifico, sono ammissibili Progetti di:

a) solo Sviluppo Sperimentale
b) Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale dove quest'ultima componente non può superare il 30% delle spese totali ammissibili di competenza del singolo Partner.

Ciascun Progetto deve essere

a) finalizzato allo sviluppo di:
   i. applicazioni dell'Intelligenza Artificiale e di tecnologie digitali, comprese XR, EDGE computing e metodi innovativi per la gestione flessibile, proattiva, resiliente e robusta delle supply chain, in particolare modo dei sistemi/processi produttivi e delle filiere industriali e dei servizi nell'ecosistema della manifattura avanzata, compresa la produzione di componentistica altamente specializzata (come ad esempio microprocessori);
   ii. robotica, robotica collaborativa, meccatronica, tecnologie di controllo e automazione di macchine;
   iii. sistemi avanzati di diagnostica realizzati anche con l'Intelligenza Artificiale (AI), robotica, cloud computing, EDGE, IoT, Additive Manufacturing, Imaging, POCT, Extended Reality XR (Virtual Reality, Augmented Reality e Mixed Reality), micro manufacturing nell'ecosistema delle scienze della vita;
   iv. dispositivi e sistemi avanzati di diagnostica e companion diagnostic basati su tecnologie omiche e immunologiche, con anche il supporto di tecnologie predittive e tecniche di Intelligenza Artificiale (AI) utili anche per il successivo monitoraggio e follow up;

v. terapie avanzate e vaccini (tra i quali farmaci biologici innovativi o derivati da approcci biotecnologici, antibiotici, antivirali, immunoterapici, terapie geniche e cellulari avanzate, medicina rigenerativa, adroterapia, radioterapie con particelle, radioterapie personalizzate, deep brain stimulation, dispositivi medici smart, digital therapeutic, etc.);

vi. applicazioni avanzate di medicina digitale per effettuare prestazioni di e-health e per monitorare parametri vitali e funzionali (ad es. durante riabilitazione neuromotoria e cognitiva, per la prevenzione secondaria e terziaria, etc.);

vii. sistemi di sicurezza e tecnologie di connettività avanzata per proteggere le attività produttive, le infrastrutture fisiche e informatiche e la popolazione civile (ad es. Space surveillance and tracking, Space Situation Awareness, cybersecurity dei dispositivi medici tecnologicamente avanzati accessibili da remoto, sistemi per garantire la continuità operativa delle linee produttive interconnesse, etc.);

b) afferente ad una delle 27 macrotematiche degli 8 ecosistemi (legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016) della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia".

Ciascun Progetto deve inoltre:

- rispettare il principio DNSH sulla base degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati come elementi di attenzione e approfondimento nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 con riferimento al criterio DNSH per l'Azione 1.1.3 "Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente"1 secondo le modalità indicate al successivo articolo B.3 comma 5.
- essere realizzato nell'ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni impresa Partner in sede di domanda di partecipazione o di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione); a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell'ammissibilità;
- prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

3.2 Quanto tempo ho per realizzare il progetto?

I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione e devono concludersi entro 30 (trenta) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi complessivi, che potrà essere autorizzata dal Responsabile di procedimento, a fronte di motivata richiesta presentata dal Partner Capofila, nei termini ed alle condizioni indicate nel Bando.

[1] Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto Ambientale, allegato C alla D.G.R. 6884/2022 (disponibile al link https://ue.regione.lombardia.it/it/pc2127/la-politica-di-coesione-2021-2027/valutazione-ambientale-strategica-vas-del-pr-fesr-2021-2027).

3.3 Cosa si intende per data di avvio del progetto?

Per data di avvio del progetto, come indicato nell'art. D.11 Definizioni e glossario del Bando, si intende la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del Soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione del Progetto conformemente alla definizione di "avvio dei lavori" prevista all'articolo 2 comma 23 del Regolamento (UE) n. 651/14 e s.m.i. con il quale si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima (ad eccezione dei costi di ammortamento e dei costi per il personale, funzionali alle attività di Progetto); in ogni caso la data di avvio del Progetto deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando come previsto dall'articolo B.2.a comma 4 lett. c) del bando.

3.4 Dove è possibile reperire l'elenco delle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) inerenti al singolo Ecosistema?

L'elenco delle priorità inerenti al singolo Ecosistema, correlate alle rispettive macrotematiche di riferimento, è disponibile sia sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea che sulla piattaforma regionale di Open Innovation.

3.5 Ho ottenuto un finanziamento a valere su un altro bando che copre le stesse tipologie di spese che sarebbero ammissibili anche per il bando Tecnologie Strategiche. Posso presentare domanda su Tecnologie Strategiche per ottenere un'agevolazione su spese non integralmente finanziate dall'altro bando?

Come previsto nell'art. "B.1.c Regime di aiuto" del bando

[…]

"2. Le Agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con le agevolazioni PNRR usufruite."

In caso pertanto di progetti presentati nell'ambito della misura Tecnologie Strategiche si precisa che in caso di ammissione all'agevolazione non è AMMISSIBILE il cumulo con spese di altre agevolazioni PNRR usufruite inquadrate sia come aiuti di stato che come misure generali.

Si suggerisce comunque di verificare le condizioni di cumulabilità stabilite dal bando sul quale ha ottenuto finanziamento per medesime attività/spese onde valutare eventuali incompatibilità tra le opportunità di finanziamento.

4 Spese ammissibili

4.1 Quali sono le spese ammissibili previste dal Bando?

Sono ammissibili le spese, in base all'art. B.3 del bando, sostenute dai Partner, ritenute pertinenti con il Progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di Sviluppo Sperimentale e all'accessoria Ricerca Industriale previste nel Progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.c., riconducibili a:

a) spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento del Partner beneficiario o eventualmente previste da altre tipologie di contratti effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto da ciascun Partner;
b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature (nuove o usate) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso) – in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia; nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto; tali costi sono calcolati sulla base di

un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle precedenti lettere da a) a c).

Per i dettagli sulle modalità di imputazione e di rendicontazione dei costi si rimanda alle Linee Guida di Attuazione.

4.2 Relativamente alla rendicontazione delle spese di personale, quanti e quali cedolini devo allegare su Bandi e Servizi e che tipologie di contratto sono ammissibili?

Nella sezione 3.1. delle Linee Guida di Attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e indicato nella relazione intermedia e finale di progetto **l'ultimo cedolino disponibile** al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento del Partner beneficiario o eventualmente previste da altre tipologie di contratti. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto; le spese di personale sono ammissibili dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda.

Sono ammissibili le spese del personale formalmente assegnato al Progetto tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari con data a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda; le ore imputabili al Progetto decorrono dalla data di assegnazione al Progetto medesimo.

In linea con quanto previsto dal bando, le spese non sostenute presso la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto non saranno validate in sede di verifica della rendicontazione.

È possibile rendicontare le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto, relativamente a:

a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato;
b) contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo;
c) lavoratori in somministrazione;
d) personale qualificato messo a disposizione da parte di Organismi di Ricerca o altre imprese presso il Partner beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto), a condizione che:
   i. il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario;
   ii. sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto;

e) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario.

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

i. la prestazione afferente al Progetto sia formalizzata tramite uno specifico incarico almeno contestuale all'inizio della prestazione;
ii. l'incarico precisi la durata dell'incarico stesso, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;
iii. l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);
iv. attività e compensi per le attività svolte nel Progetto risultino diversi e straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;
v. sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc…);
vi. l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che lavorano al Progetto in qualità di lavoratori dipendenti vale quanto esplicitato per i lavoratori dipendenti e non è necessaria la produzione della documentazione di cui ai punti i.-vi.

In linea con quanto previsto dal bando, la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto deve/devono essere in Lombardia; pertanto, anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso la/e Sede/i operativa/e sul territorio regionale dichiarata in domanda di partecipazione al bando o entro la data di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo). È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso.
4. Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti.

4.3 Sono ammissibili alla voce "Spese di personale" i contratti di collaborazione con persone fisiche che abbiano partita IVA e dunque emettano, al termine delle attività di progetto, propria fattura?

Ai sensi del Bando sono ammissibili alla voce "Spese di personale" le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto, relativamente a contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo.

I contratti di collaborazione professionale con persone fisiche anche con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l'emissione di fatture a copertura dell'attività svolta sono ammissibili nella voce di costo di Personale, purché NON inerenti a servizi di consulenza e servizi equivalenti e a

patto che le persone fisiche risultino assegnate esclusivamente alla realizzazione di attività del Progetto di Sviluppo Sperimentale (anche abbinato ad attività di Ricerca Industriale) e soddisfino le seguenti condizioni generali di ammissibilità delle spese rendicontabili nella voce di costo di Personale:

a) l'attività di collaborazione al Progetto è in ausilio nella sede in cui il progetto è realizzato;

b) qualsiasi risultato raggiunto riconducibile all'attività di collaborazione appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è svolta.

Nel contratto di collaborazione devono essere indicate chiaramente le attività di sviluppo sperimentale e eventualmente di ricerca industriale svolte nell'ambito del Progetto, la sede del soggetto beneficiario a cui afferiscono e a favore della quale sono svolte, la durata del contratto, il corrispettivo, l'indicazione che qualsiasi risultato raggiunto appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è prestata.

Si specifica che, come indicato al paragrafo 3.1 Spese di personale delle Linee guida di attuazione nella voce "Spese di personale" non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti. Si ricorda infine che come precisato nel paragrafo 2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese delle Linee Guida di attuazione "ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo D.4 del bando, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi, devono essere riscontrabili nella contabilità separata o trasparente ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione alle attività finanziate e ai fini dei controlli dovranno essere conservati da ciascun Partner beneficiario (timesheet giornalieri).

Ai sensi dell'art. B.3 del bando, le spese sono rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023. Si ricorda infine che deve essere sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (contratto, timesheet, ecc…) e che l'incarico deve essere coerente con il possesso di titoli professionali e giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività di Sviluppo Sperimentale ed eventuale Ricerca Industriale finanziata.

4.4 Sono ammissibili alla voce "Spese di personale" i contratti di apprendistato?

Sì, i contratti di apprendistato sono ammissibili. Non sono invece ammissibili i costi relativi a contratti di tirocinio e stage.

4.5 Come va compilato il timesheet per la rendicontazione delle spese di personale da allegare su Bandi e Servizi?

Nella sezione 3.1 delle Linee Guida di Attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e indicato nella relazione intermedia e/o finale – oltre all'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale – anche un timesheet (che riporti in particolare le ore mensilmente lavorate e imputate al progetto, le attività del Progetto di R&S in cui è impegnato, coerentemente con cronoprogramma e relazione tecnico-scientifica, il periodo di riferimento e la data di assegnazione al Progetto di R&S) sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante del Partner Beneficiario, da firmare in formato pdf sulla base del modello di cui all'Allegato A.1 delle Linee Guida e che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi.

A supporto di tali informazioni, il Partner Capofila beneficiario dovrà allegare su Bandi e Servizi:

a) timesheet coerenti con i dati caricati su BeS per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore mensilmente lavorate e imputate esclusivamente ed inequivocabilmente al Progetto di R&S a valere sul Bando "Collabora & Innova", sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da firmare in formato pdf sulla base del modello di cui all'Allegato A.1 delle presenti Linee Guida e che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;

b) l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione/delibera del C.d.A. o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori).

Si precisa che è sufficiente, ai fini della rendicontazione del singolo lavoratore, un unico timesheet compilato e sottoscritto (come sopra riportato) indicando tutte le mensilità di coinvolgimento nel progetto ammesso utilizzando le righe previste nella tabella.

4.6 Come vanno rendicontate per ciascun addetto le massime 1.720 ore annue previste per il personale ed esiste un limite massimo sulle singole mensilità?

Nella sezione 3.1 delle Linee Guida di attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, si specifica che, per ciascun addetto, è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi), ridotto in maniera proporzionale in caso di contratti e collaborazioni part time.

Le ore lavorate eccedenti le 1.720 ore annue non concorrono a determinare la spesa ammissibile e non possono quindi essere oggetto di rimborso.

Le ore imputabili mensilmente per ciascun addetto devono rispettare il numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di progetto.

Sono, invece, escluse le eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore o di altri organi competenti, la documentazione giustificativa indicata alla succitata sezione 3.1 delle Linee Guida, tra cui i timesheet giornalieri, eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale.

4.7 Che cos'è il DNSH?

DNSH è l'acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo*": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

Il documento della VAS è disponibile al seguente link:

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/vas-del-por-fesr-2021-2027

4.8 Sono ammissibili tra le tipologie di costi ammissibili le spese di formazione e le spese di promozione del progetto?

Tra le spese ammissibili a costi reali o a costi standard non sono ammissibili né le spese di formazione o e spese di missione del personale, né le spese di promozione e diffusione dei risultati del progetto ammesso.

Con riferimento all'ammissibilità dei costi di sponsorizzazione da sostenere per l'organizzazione di evento di promozione, delle spese vive per l'allestimento delle conferenze stampa e delle spese accessorie ai fini della disseminazione dei risultati del progetto si specifica che tali voci di spesa non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste dalle Linee Guida di Attuazione.

4.9 Come si verifica che ogni singola impresa partner sostenga una spesa inferiore al 70% dei costi totali ammissibili?

Ai sensi del punto d) del comma 2 art A.3.a del bando "ciascuna impresa Partner non può, singolarmente, sostenere più del 70% delle spese ammesse per il Progetto".

Di seguito una simulazione del calcolo del budget del Progetto:

Numero di partner facenti parte del Partenariato (numero di soggetti minimi 2 di cui almeno una PMI e una GI)	**a) Spese di personale + b) costi per attrezzature /strumentazioni + c) c) costi per ricerca contrattuale/ conoscenza/ brevetti/ (sommati insieme sia i costi per lo sviluppo sperimentale che per la Ricerca industriale)**	**d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio (20% a forfait delle voci di costo della colonna 2) ossia di a+b+c**	**Importo totale dei costi del Progetto**	**% sul totale del progetto (< 70%)**
Partner 1 GI (con budget almeno pari al 10% del totale del progetto)	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	34,9%
Partner 2 PMI	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	23,2%
Partner 3 (PMI o GI)	1.800.000,00	360.000,00	2.160.000,00	41,9%
Totale spese del Progetto di R&S (l'importo deve essere maggiore o uguale a 5 ML€)	**4.300.000,00**	**860.000,00**	**5.160.000,00**	100%

4.10 Sono ammissibili alla voce "Spese di personale" spese per attività progettuali svolte da titolari, soci e amministratori dell'impresa Beneficiaria?

Come indicato al paragrafo 3.1 Spese di personale delle Linee guida di attuazione sono ammissibili nella voce di costo "spese di personale" **le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto, relativamente anche a prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività**

progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario.

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori (non dipendenti) sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

- la prestazione afferente al Progetto sia formalizzata tramite uno specifico incarico almeno contestuale all'inizio della prestazione;
- l'incarico precisi la durata dell'incarico stesso, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;
- l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);
- attività e compensi per le attività svolte nel Progetto risultino diversi e straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;
- sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc.…);
- l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che lavorano al Progetto in qualità di lavoratori dipendenti vale quanto esplicitato per i lavoratori dipendenti e non è necessaria la produzione della documentazione di cui ai punti sopra indicati.

Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti.

4.11 Esiste un limite di importo delle fatture rendicontabili nelle voci di costo b) e c) per ciascuna impresa Beneficiaria?

Sì. Come indicato nel paragrafo 2.2 Spese non ammissibili delle Linee Guida di attuazione sono ammissibili le spese fatturate con un importo imponibile complessivo pari ad almeno Euro 1.000,00 (mille/00).

5 Caratteristiche dell'agevolazione

5.1 Che tipo di Agevolazione è concessa con questo Bando?

L'Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata sotto forma di Contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali (in funzione della dimensione d'impresa e della tipologia di attività di Progetto):

a) Piccole imprese: 80% delle spese ammesse per le attività di Ricerca Industriale e 60% per le attività di Sviluppo Sperimentale;
b) Medie imprese: 75% delle spese ammesse per le attività di Ricerca Industriale e 50% per le attività di Sviluppo Sperimentale;

c) Grandi imprese: 65% delle spese ammesse per le attività di Ricerca Industriale e 40% per le attività di Sviluppo Sperimentale.

L'importo massimo di contributo a fondo perduto concedibile per Partenariato è pari a 8.000.000,00 euro.

5.2 È previsto un importo minimo di spese ammissibili per progetto per poter partecipare al Bando?

Sì, il progetto deve prevedere spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

5.3 L'agevolazione concessa è cumulabile con agevolazioni provenienti da altre iniziative?

L'Agevolazione prevista dal presente Bando **è cumulabile** con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con le agevolazioni PNRR usufruite.

6 Istruttoria

6.1 Con che modalità vengono valutate le domande di partecipazione?

Mediante una procedura valutativa a graduatoria e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito. Per poter essere ammissibili a all'Agevolazione, i Progetti, che hanno superato l'istruttoria formale e le verifiche preliminari, devono comunque conseguire:

a) un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e/o sotto-criteri:
   i. "Coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi STEP del Programma FESR e del bando e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi": punteggio da 0 a 15 punti con soglia minima pari a 9 punti;
   ii. "Impatto potenziale del Progetto in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, vantaggi competitivi o migliori performance conseguibili dal Progetto anche in termini di contributo al rafforzamento della competitività dell'UE e riduzione delle dipendenze strategiche rispetto alle tecnologie critiche": punteggio da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti;
   iii. "Capacità economico-finanziaria": punteggio da 0 a 5 punti con soglia minima pari a 3 punti per Partenariato e per Partner;
b) un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 65 punti al netto delle premialità.

6.2 Il punto 4 dell'articolo "C.3.c Valutazione delle domande" chiede di calcolare il rapporto tra Spese totali ammissibili del progetto e Fatturato dell'ultimo bilancio depositato.
Nel dettaglio, cosa si intende per fatturato? L'importo relativo al punto "A. Valore della produzione" oppure al punto "A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni"? Nel caso in cui il Partner faccia parte di una holding, si può far riferimento al bilancio consolidato della holding"?

Nel contesto del bando il termine "fatturato" si riferisce specificamente ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del punto A.1, come anche delineato dal Codice Civile e dai principi contabili italiani OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Il Codice Civile e il principio contabile OIC 34 stabiliscono come rilevare e contabilizzare i ricavi. Nel dettaglio, il "fatturato" per le imprese che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche è definito come i ricavi effettivamente realizzati attraverso l'attività economica ordinaria dell'impresa, escludendo altri tipi di ricavi che potrebbero essere registrati in altre voci del conto economico.

Secondo l'OIC 34, i ricavi devono essere rilevati quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e l'ammontare può essere determinato in modo attendibile. Questo si riflette nella voce "A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del bilancio, che è il dato da utilizzare per il calcolo del rapporto tra le spese totali ammissibili del progetto e il fatturato nell'ultimo bilancio depositato.

Il parametro "Capacità economico-finanziaria" è declinato al comma 4 del cap. C.3.c

Capacità dei proponenti *(da 0 a 25 punti)*	**Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Partner Capofila, nelle diverse fasi individuate, in termini di capacità organizzativa, capacità tecnico-gestionale e capacità economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del Progetto** *(da 0 a 15 punti)*	**Capacità organizzativa** *(da 0 a 5 punti)*	**Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)**
			Insufficiente (2 punti)
			Sufficiente (3 punti)
			Buono (4 punti)
			Eccellente (5 punti)
		Capacità tecnico-gestionale *(da 0 a 5 punti)*	**Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)**
			Insufficiente (2 punti)
			Sufficiente (3 punti)
			Buono (4 punti)
			Eccellente (5 punti)
		Capacità economico-finanziaria come declinata al successivo comma 4 *(da 0 a 5 punti con soglia minima pari a 3 punti per Partenariato e per ciascun Partner)*	**Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)**
			Insufficiente (2 punti)
			Sufficiente (3 punti)
			Buono (4 punti)
			Eccellente (5 punti)

4. Il sotto-criterio "Capacità economico-finanziaria" previsto nel criterio "Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Partner Capofila, nelle diverse fasi individuate, in termini di capacità organizzativa, capacità tecnico-gestionale e capacità economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del Progetto" viene determinato come segue:

a) a livello di singolo Partner

i. nel caso di Partner con almeno 2 bilanci depositati, in termini di rapporto tra spese totali ammissibili di Progetto (SP) e fatturato annuo (Ft) dell'ultimo <u>bilancio depositato del Partner</u>

- ***SP/Ft ≤ 30% pari a 5 punti***
- ***SP/Ft > 30% e ≤ 35% pari a 3 punti (sufficiente)***

- ***0= SP/Ft > 35% pari a 0 punti***

ii. ***nel caso di <u>Partner</u> SENZA almeno 2 bilanci depositati in termini di rapporto capitale sociale (CS) sottoscritto e versato (come risultante da visura camerale) e spese totali ammissibili di progetto (SP)***

- ***CS/SP > 40% pari a 5 punti***
- ***CS/SP ≥ 20% e ≤ 40% pari a 3 punti (sufficiente)***
- ***CS/SP < 20% pari a 0 punti***

b) a livello di Partenariato, come media aritmetica (arrotondata all'unità più prossima e dal decimale 0,5 all'unità superiore) dei punteggi assegnati in base alla precedente lett. a) rispetto alla numerosità del Partenariato.

Poiché il criterio ha la finalità di valutare la capacità dei proponenti che presentano la domanda il fatturato preso in considerazione per questo criterio è quello del **Partner** proponente, identificato, come indicato nell'articolo A.3, da univoco codice fiscale.

6.3 Il punto 4 dell'articolo "C.3.c Valutazione delle domande" chiede di calcolare il rapporto tra Spese totali ammissibili del progetto e Fatturato dell'ultimo bilancio depositato.
Nel dettaglio, su quali spese ammissibili è calcolato il parametro per singolo Partner? Come è calcolato il punteggio per il partenariato del sottocriterio "Capacità economico-finanziaria"?

Con riferimento alla lettera a) del comma 4 Cap. C.3.c "Valutazione delle domande", che ogni partner deve garantire la sufficienza sulla capacità economico finanziaria per la sua parte di progetto, ossia sulla propria quota parte di spese ammissibili e non sulle spese ammissibili complessive di progetto.

Ciò premesso, il punteggio che sarà assegnato per il sotto-criterio "Capacità economico-finanziaria" sarà il punteggio del partenariato, determinato ai sensi della lettera b) comma 4 Cap. C.3.c.

Come ivi precisato, il sotto-criterio di cui alla lettera b) verrà determinato, a livello di Partenariato, come media aritmetica (arrotondata all'unità più prossima e dal decimale 0,5 all'unità superiore) dei punteggi assegnati ai singoli Partner, rispetto alla numerosità del Partenariato. Tale parametro non è pesato sul contributo richiesto.

7 Accettazione

7.1 Cosa devo fare se il mio progetto è ammesso all'Agevolazione?

Nel caso in cui il progetto venga ammesso, una volta ricevuto l'esito dell'istruttoria via pec, il Partner Capofila deve fornire le informazioni e produrre la documentazione funzionale all'accettazione del contributo nelle modalità e nelle tempistiche indicate all'articolo C.4.a del Bando "Adempimenti post concessione".

Il mancato invio delle informazioni e della documentazione richiesta entro il termine perentorio dei 30 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione, comporta l'avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione concessa al Partenariato beneficiario.